



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Giuseppe De Leo, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Romoli, con domicilio
eletto presso l'Avv. Valentina Gastaldo, in Parma, borgo Antini n. 3;

contro

Fondazione Teatro Regio di Parma, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Maddalena Giungato, con domicilio eletto presso l'Avv. Penelope Vecchi, in Parma,
via Verdi n. 14;

nei confronti di

Fondazione Teatro Regio Parma;

Fontana Carlo;

per l'annullamento

dell'atto di nomina di estremi non noti di Carlo Fontana a Direttore generale o
Amministratore esecutivo della Fondazione Teatro Regio di Parma;

degli atti del Consiglio di Amministrazione, di estremi non noti, della Fondazione Teatro Regio di Parma con i quali è stato ricostituito il medesimo C. di A. della Fondazione;

degli atti del Consiglio di Amministrazione, di estremi non noti, della Fondazione Teatro Regio di Parma con i quali è stato modificato lo statuto della Fondazione sopprimendo la figura del Sovrintendente e istituite quelle di Direttore generale e Amministratore esecutivo,

oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo;

della delibera della Fondazione del 5 dicembre 2012 nella parte in cui dispone la revoca del bando di concorso per la selezione del Sovrintendente della Fondazione;

dei verbali del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 9 del 18 settembre 2012, n. 10 del 21 settembre 2012 e n. 11 del 2 ottobre 2012;

dell'atto notarile n. rep. 26749, racc. n. 4385 del 21 settembre 2012,

impugnati con motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro Regio di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con bando del 15 marzo 2012, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione (CdA) del 31 gennaio 2012, la Fondazione resistente indicava una procedura di “*selezione pubblica della figura del Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma*” ai sensi dell’art. 10, comma 2, dell’allora vigente Statuto, alla quale il ricorrente partecipava presentando la relativa domanda il 30 marzo 2012.

Nelle sedute del 18 e 21 settembre 2012, la Fondazione, preso atto dell’intervenuto recesso di due dei tre soci della Fondazione (Fondazione Banca Monte di Parma e Camera di Commercio di Parma) e del venir meno dei relativi rappresentanti in seno al CdA, procedeva alla ricostituzione dell’organo (previa delibera dell’Assemblea dei soci), e deliberava la modifica del proprio Statuto prevedendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, la sostituzione della figura del Sovrintendente da nominarsi previo esperimento di una pubblica procedura, con quella del Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nella successiva seduta del 2 ottobre 2012, il CdA nominava in via transitoria l’Amministratore esecutivo ed il Direttore Artistico.

Con ricorso notificato in data 28 novembre 2012, tanto alla Fondazione quanto al nominato Direttore Generale, Carlo Fontana, il ricorrente impugnava l’atto, non noto, di nomina di quest’ultimo; gli atti del CdA, anche questi non noti, con i quali veniva ricostituito l’organo di amministrazione a seguito del recesso di due dei tre soci, nonché, gli atti del CdA, anche questi non noti, con i quali veniva modificato lo Statuto della fondazione, deducendo una pluralità di profili di illegittimità.

La Fondazione si costituiva in giudizio con atto depositato il 20 dicembre 2012 eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e sostenendo la legittimità degli atti adottati dall’Ente.

Con atto depositato il 21 dicembre 2012, il ricorrente avanzava richiesta di acquisizione istruttoria *ex art. 116, comma 2, c.p.a.* riferita alla nomina

dell'Amministratore esecutivo e del Direttore artistico, della delibera del CdA recante modifiche dello Statuto, degli atti adottati dal CdA nelle sedute del 18, 20 e 21 settembre 2011 e degli atti di rinuncia alla carica di componenti del CdA della Camera di Commercio e della Fondazione Monte di Parma.

Il Comune di Parma, con delibera consiliare n. 13 del 18 gennaio 2013, approvava le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Fondazione.

Con atto depositato il 30 gennaio 2013, il ricorrente presa visione degli atti depositati dall'Amministrazione (gli stessi già oggetto della citata richiesta istruttoria), impugnava con ricorso per motivi aggiunti, la delibera della Fondazione del 5 dicembre 2012, nella parte in cui approvava e disponeva la revoca del bando di selezione della figura del Sovrintendente, il verbale del CdA del 2 ottobre 2012 nella parte in cui esplicitava l'intenzione di procedere alla revoca del Bando e di nominare l'Amministratore Esecutivo con i poteri del Direttore Generale, ed i verbali del CdA del 18 e 21 settembre 2012.

Nei confronti degli atti già oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo, il ricorrente replicava sostanzialmente le stesse censure in quella sede formulate, mentre, in relazione all'intervenuta revoca della procedura concorsuale già avviata, deduceva l'omissione della comunicazione *ex art.* 7 della L. n. 241/1990.

Con memoria depositata il 1° febbraio 2013, la Fondazione eccepeva il difetto di notifica del ricorso ai controinteressati Carlo Fontana, nella qualità di Amministratore Esecutivo (al quale il ricorso non veniva notificato presso l'indirizzo di residenza ma unicamente presso la sede di servizio) e di Paolo Arcà, nella qualità di Direttore Artistico.

Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013, con ordinanza n. 24, veniva respinte l'istanza di sospensione.

Con memoria depositata il 25 febbraio 2014, la Fondazione eccepiva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse per omessa impugnazione della delibera consiliare n. 13 del 18 gennaio 2013 di approvazione delle modifiche statutarie e la sopravvenuta carenza di interesse relativamente all'impugnazione delle nomine del dott. Fontana e del dott. Arcà per sopravvenuta cessazione dell'incarico loro conferito in via transitoria alla data del 30 giugno 2013.

All'esito della pubblica udienza del 27 marzo 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso, relativamente alla dedotta illegittimità della ricostituzione del CdA, deve essere dichiarato inammissibile non potendosi riconoscere alcun interesse giuridicamente tutelato in capo al ricorrente in ordine ad atti organizzativi interni all'Ente.

Quanto alla dedotta illegittimità delle modifiche statutarie intervenute, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse in ragione dell'omessa impugnazione della delibera consiliare n. 13 del 18 gennaio 2013 con la quale il nuovo testo è stato approvato e che rende privo di utilità per il ricorrente un eventuale annullamento delle impugnite deliberazioni del CdA. (Cons.Stato, Sez. IV, 10 febbraio, 2014, n. 616)

Circa la dedotta illegittimità delle nomine del Direttore Esecutivo e del Direttore Artistico, in disparte ogni considerazione circa l'eccepito difetto di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in ragione dell'intervenuta cessazione, nelle more del giudizio degli incarichi conferiti, tanto al dott. Fontana quanto al dott. Arcà.

Con riferimento all'impugnazione del provvedimento di revoca della procedura di *“selezione pubblica della figura del Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma”*,

deve preliminarmente rilevarsi che sull'Amministrazione non gravava alcun dovere di procedere alla comunicazione *ex art. 7* della L. n. 241/1990 atteso che, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza *“l'annullamento d'ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell'approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da parte del competente organo dell'Amministrazione, non può considerarsi come il risultato di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale ma, piuttosto, come la conclusione dell'unico procedimento predisposto per l'assunzione, iniziato con l'indizione della selezione e proseguito con l'esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ne consegue che, non avendo natura di atto finale di un procedimento di secondo grado ma di atto posto in essere nell'ambito del più generale procedimento concorsuale non definito, l'atto di annullamento della delibera di indizione della selezione, non doveva essere preceduto, nel caso in esame, dall'avviso d'inizio del procedimento (Tar Sardegna, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 846). Il "diritto" alla comunicazione d'avvio del procedimento di autotutela può essere dunque riconosciuto solo al candidato che, avendo già sostenuto tutte le prove concorsuali ed essendo in attesa di conoscere la graduatoria finale, ha di sicuro un interesse differenziato e qualificato in ordine agli esiti della procedura concorsuale in vista del conseguimento delle utilitates connesse (Tar Napoli, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1064)”* /TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 novembre 2013, n. 9992)

Relativamente alla allegata lesione dell'aspettativa del ricorrente all'espletamento della procedura si evidenzia che *“la giurisprudenza del giudice amministrativo ha più volte ricordato che la Pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i partecipanti vantano una semplice aspettativa - tutelata - alla conclusione del procedimento (Cons. St., sez. I, 24 giugno 2013, n. 2932). Dunque il concorrente ad una selezione pubblica, che non sia quanto meno utilmente collocato*

nella graduatoria dei vincitori, vanta un interesse personale sempre recessivo rispetto a quello dell'Amministrazione". (TAR Lazio, n. 9992/2013, cit.)

Nel caso di specie, inoltre, deve rilevarsi che l'art. 12, comma 2 del bando prevedeva che *"la Fondazione Teatro Regio di Parma si riserva di prorogare, sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso in ogni stato della procedura"*.

La disposizione richiamata è chiara nel riconoscere alla Fondazione un ampio potere discrezionale in materia che non può essere sindacato in questa sede se non in presenza di evidenze suscettibili di palesare, sia pur in via sintomatica, un distorto esercizio del potere esercitato.

Evidenze che, nel caso di specie, non sono rilevabili atteso che la revoca della procedura già bandita si è resa necessaria per esigenze di adeguamento dell'assetto ordinamentale dell'Ente alle modifiche statutarie nel frattempo intervenute e che il ricorrente, come già evidenziato, nella sua qualità di mero partecipante alla procedura precedentemente indetta, non è legittimato ad impugnare.

Si rileva, infine, che la allegata *"strumentalità"* delle modifiche in questione alla creazione di un diverso profilo dell'Ente allo scopo di eludere la procedura concorsuale già indetta e nominare in via diretta le figure del Direttore Generale e del Direttore Artistico, per quanto suggestiva, non è sorretta da alcun principio di prova.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, con rigetto, altresì, della domanda risarcitoria.

E' del pari inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)